



# Tribunale Ordinario di Venezia

Prot. 66/20 - int

*Il Presidente del Tribunale*

Le presenti linee guida non hanno alcuna pretesa di esaustività e, in esito alla riunione con alcuni Presidenti di Sezione e Coordinatori ed al contributo fatto pervenire via e-mail da altri, vogliono essere fissate, in maniera schematica, alcuni principi che si possono trarre dalla lettura del D.L. 2 marzo 2020 n. 9.

## UDIENZE PENALI

### 1. RINVII

Fermo restando che l'unica ipotesi normativa di rinvio di ufficio indifferenziato è quella prevista dal comma 7° dell'art. 10, secondo cui possono essere rinviate di ufficio a data successiva al 31 marzo 2020, le udienze nei procedimenti penali pendenti negli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui allegato 1, e, quindi, nel caso di specie, le udienze penali del Tribunale di Rovigo, nel cui circondario è situato Vò, l'ulteriore ipotesi di rinvio di ufficio specifico che potrebbe interessare il Tribunale di Venezia è quella prevista dal comma 10°, cioè quando una delle parti o dei loro difensori, non presenti all'udienza, risulti residente o con studio legale in uno dei comuni previsti dall'allegato 1: anche in tal caso il rinvio dell'udienza è disposto di ufficio in data successiva al 31 marzo 2020..

In ogni caso tale disposizione non si applica (cfr. comma 11°) per le udienze di convalida dell'arresto o del fermo, nei procedimenti nei confronti di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, nei procedimenti che presentano carattere di urgenza e nei processi a carico di imputati minorenni. In tutti questi procedimenti non sarà mai possibile un rinvio di ufficio.

Se le categorie sopra elencate non presentano normalmente difficoltà interpretative, resta da definire solo quella dei **procedimenti che presentano carattere di urgenza**: si è convenuto, nel corso della riunione, che tra questi siano ricompresi tutti quelli nei confronti di imputati attinti da misura cautelare diversa dalla custodia cautelare o quelli che presentino oggettive ragioni di urgenza che il giudice debba valutare caso per caso. Non osta a tale interpretazione la circostanza che il legislatore abbia previsto specificamente come eccezione alla possibilità di rinvio solo la custodia cautelare perché le altre misure non custodiali possono ben rientrare nella più ampia categoria dei processi che presentano carattere di urgenza, sia per la misura applicata nei confronti dell'imputato che per ragioni oggettive.

In virtù di tale interpretazione si è ritenuto che nelle **udienze del riesame** non possano essere mai rinviate le udienze relative ad imputati sottoposti non solo a custodia cautelare ma anche a misura diversa da quella custodiale, sia con riferimento ai riesami che agli appelli proposti dagli stessi imputati, mentre possano essere rinviati, in presenza delle

condizioni previste dal comma 10°, o in ragione degli effetti della sospensione dei termini di cui ai commi 6° ed 8° (come si dirà meglio in seguito), le udienze di riesame aventi ad oggetto misure cautelari reali, quando non si rinvengano ragioni di oggettiva urgenza, o appelli proposti dal P.M.

Le **udienze in materia di misure di prevenzione** potranno sempre essere rinviate in presenza delle condizioni di cui al comma 10° o in ragione degli effetti della sospensione dei termini di cui ai commi 6° ed 8°.

Le **udienze dibattimentali e quelle preliminari** potranno del pari, essere rinviate, in presenza delle condizioni previste dal comma 10° o in ragione degli effetti della sospensione dei termini di cui ai commi 6° ed 8°, soltanto se relative ad imputati non detenuti o internati e non sottoposti a custodia cautelare o ad altra misura non custodiale o in assenza di ragioni oggettive di urgenza, da valutarsi dal parte del giudice con onere di specifica motivazione.

Ritengo che tra le ragioni di urgenza non possa essere considerata la **prescrizione**, posto che, ai sensi del comma 13°, il decorso della stessa è sospeso qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 10° o gli effetti della sospensione dei termini di cui ai commi 6° ed 8°.

## **2. SOSPENSIONE DEI TERMINI**

Il comma 6° prevede una retroattiva presunzione rimessione nei termini processuali perentori anche penali scaduti in epoca successiva al 22 febbraio e sino al 2 marzo, per tutti gli uffici giudiziari che hanno sede, nel nostro caso, nel distretto della Corte di Appello di Venezia .

Si è ritenuto che tale presunzione operi di diritto, salva prova contraria, che potrà essere eccepita dalla parte controinteressata (p. es. il P.M.) o ritenuta dal giudice.

Il comma 8° lett. a) prevede che, a decorrere dal 3 marzo e sino al 31 marzo, siano sospesi, nel medesimo distretto, nei procedimenti penali, i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei medesimi distretti.

La lett. b) del medesimo comma estende la sospensione a qualsiasi atto, comunicazione o notificazione che si debba svolgere nei comuni di cui all'allegato 1, indipendentemente da distretto di appartenenza.

Il comma 9°, infine, prevede una generale sospensione dei termini quando una delle parti o uno dei loro difensori sia residente in uno dei comuni di cui all'allegato 1.

Tali sospensioni riguardano **procedimenti diversi da quelli specificamente elencati nel comma 11°**, già menzionati nel paragrafo precedente.

La ricorrenza delle ipotesi di sospensione in precedenza richiamate legittima il giudice al rinvio di ufficio dei procedimenti quando, per effetto della sospensione stessa, non si sia maturato un termine processuale il cui compimento renda possibile l'attività di udienza: in primo luogo i termini relativi alla comparizione, che dovranno necessariamente essersi maturati prima del 22 febbraio, ma anche i termini assegnati per il deposito delle liste testimoniali, i termini per eventuali memorie accordate, per l'opposizione al decreto di archiviazione, etc. . Quando il termine è proposto nell'esclusivo interesse della parte, è fatta salva la facoltà di quest'ultima di rinunciarvi, compiendo comunque l'atto o rinunciando al suo compimento.

Nel caso di rinvio di ufficio dovuto allo sospensione del termine rimarrà sospeso anche il corso della prescrizione ai sensi del comma 12°

La sospensione dei termini produrrà naturalmente anche i suoi effetti diversi dal rinvio delle udienze, p. es. in materia di appelli avverso sentenze del Giudice di Pace, di opposizioni a decreti penali, etc.

### 3. VIDEOCONFERENZE

Il comma 12° prevede che per i procedimenti previsti dal comma 11° (quelli per i quali non operano le sospensioni dei termini e non viene imposto il rinvio di ufficio ai sensi del comma 10°), e, quindi, per i procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o nei confronti di persone detenute, internate o sottoposte a custodia cautelari, o con carattere di urgenza, nel senso sopra precisato, la partecipazione all'udienza sia assicurata, **ove possibile**, tramite videoconferenza o collegamenti da remoto individuati o regolati con provvedimento del Direttore della DGSIA, salva la possibilità di procedere a porte chiuse ex art. 472, comma 3°, c.p.p. .

Trattasi di disposizione che ha suscitato le maggiori perplessità, tra chi ha proposto un'interpretazione restrittiva, collegata alla esclusiva sussistenza delle condizioni di cui al comma 10°, sia pure con la presenza delle eccezioni di cui al comma 11° (cioè in presenza di imputati o difensori residenti o con sede in una delle c.d. zone rosse senza possibilità di rinvio), e chi ha invece proposto un'interpretazione più larga, collegata ai processi per i quali non è possibile disporre un rinvio per la non operatività delle sospensioni previste dai commi 7°, 8° e 9°.

Personalmente, richiamandomi alla lettera della norma ed in presenza del richiamo al comma 11°, propendo per tale ultima soluzione, limitandola però alle ipotesi disciplinate dal comma 11° per le quali è astrattamente possibile l'attivazione dello strumento della videoconferenza o di quello dei collegamenti da remoto.

Premesso che tali ultimi collegamenti non possono, allo stato, essere attuati in assenza di specifiche disposizioni della DGSIA, per cui l'argomento potrà essere affrontato solo dopo l'emanazione di uno specifico provvedimento in proposito, suggerirei, per quanto riguarda il ricorso alla videoconferenza, una interpretazione più estesa dell'inciso **ove possibile**, nel senso che possa farsi ricorso a tale strumento solo in caso di disponibilità di aule attrezzate, di tecnico disponibile per l'attivazione e dei tempi necessari per disporla.

In caso di assenza di tali elementi il giudice, motivando su tale impossibilità, potrà svolgere l'udienza regolarmente, salvo la possibilità di attivare lo strumento di cui all'art. 472, comma 3°, c.p.p., il cui richiamo nella norma costituisce conferma della legittimità dell'utilizzo di tale precauzione, al contrario di quanto ritenuto dalle Camere penali.

## UDIENZE CIVILI

### 1. RINVII

Anche in tal caso, l'unica ipotesi normativa di rinvio di ufficio indifferenziato è quella prevista dal comma 1° dell'art. 10, secondo cui possono essere rinviate di ufficio a data successiva al 31 marzo 2020, le udienze nei procedimenti civili pendenti negli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui allegato 1, e, quindi, nel caso di specie, le udienze civili del Tribunale di Rovigo, nel cui circondario è situato Vò; l'ulteriore ipotesi di rinvio di ufficio specifico che potrebbe interessare il Tribunale di Venezia è quella prevista dal comma 3°, cioè quando una delle parti o dei loro difensori, risulti residente o con studio legale in uno dei comuni previsti dall'allegato 1: anche in tal caso il rinvio dell'udienza è disposto di ufficio in data successiva al 31 marzo 2020.

Invero, il richiamo, sia pur ai fini di eccezione, alle cause di competenza del Tribunale dei Minorenni, potrebbe anche indurre ad interpretare la competenza circondariale richiamata dalla norma come competenza funzionale e non semplicemente circondariale, per cui, in via meramente ipotetica, potrebbero rientrarvi anche tutte le cause di competenza distrettuale funzionalmente assegnate al Tribunale di Venezia. Trattasi, però, solo di un'ipotesi interpretativa che, allo stato, non mi sembra opportuno sostenere sino in fondo, pur rilevando che, come al solito, il legislatore sembra ignorare le competenze dei tribunali distrettuali.

In ogni caso, rinvii di ufficio, o su richiesta, potranno essere disposti in ragione della sospensione dei termini processuali prevista dai commi 2°, 4° e 6°, quando, per effetto della sospensione stessa, non si sia maturato un termine processuale il cui compimento renda possibile l'attività di udienza: p. es. il termine per il deposito di memorie, per l'intimazione dei testi, per la comparizione delle parti, etc.

## **2. SOSPENSIONE DEI TERMINI**

Il comma 2°, con le eccezioni previste dal comma 1°, prevede, alla lett. b) la sospensione, in tutti i procedimenti civili (pendenti quindi in qualsiasi ufficio giudiziario italiano), dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione o notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui allegato 1: p. es., la notificazione di intimazione ad un teste residente in una delle c.d. zone rosse, la notificazione di un decreto ingiuntivo, di un atto di citazione etc. riguardante le medesime zone.

Parimenti, ai sensi del comma 4°, i soggetti residenti nelle c.d. zone rosse, usufruiranno della sospensione dal 22 febbraio al 31 marzo di qualsiasi termine perentorio, anche relativamente ai processi esecutivi ed alle procedure concorsuali.

Il comma 6°, infine, prevede una retroattiva presunzione rimessione nei termini processuali perentori anche civili scaduti in epoca successiva al 22 febbraio e sino al 2 marzo, per tutti gli uffici giudiziari che hanno sede, nel nostro caso, nel distretto della Corte di Appello di Venezia.

Non è prevista, invece, a differenza dei procedimenti penali, una sospensione generalizzata dei termini, per il periodo successivo al 3 marzo 2020.

Come già detto, in funzione delle sospensioni regolate dalla legge, il giudice dovrà accertare se il termine per il compimento della successiva attività di udienza sia già scaduto, concedendo il rinvio su richiesta o disponendolo di ufficio nel caso in cui non si sia maturato per effetto della sospensione.

Non è prevista per l'ipotesi del comma 6° la necessità di una specifica istanza di rimessione in termini, anche se la decadenza potrà essere eccepita dalla controparte che dovrà comunque fornire la prova contraria diretta a vincere la presunzione *iuris tantum* introdotta dal legislatore.

## **3. VIDEOCONFERENZE**

Non è prevista nel decreto legge una norma analoga a quella del comma 12° che disciplina l'audizione a distanza nei procedimenti penali.

Tuttavia le linee guida concordate tra Ministero della Giustizia e CNF incentivano l'utilizzo del collegamento a distanza anche per i procedimenti civili.

E' in corso di predisposizione da parte della Presidenza della Corte di Appello una bozza per la trattazione di procedimenti civili con tali collegamenti, da sottoporre alla valutazione dei Tribunali del distretto.

Mi riservo di comunicarla non appena compiutamente definita, dovendo a mio parere essere risolti ancora complessi problemi tecnici e procedurali.

Rimangono naturalmente salvi i provvedimenti per la gestione delle udienze civili e penali precedentemente emanati e prorogato allo stato a tempo indeterminato.

Venezia, 04.03.2020

*Il Presidente del Tribunale*  
*Salvatore Lagana*

